



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9247 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da M. Agnese, A. Dimitri, A. Giovanni, Ba. Alessandra, B. Federico, (Omissis) rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco L., Chiara C., Simona F., con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale L. – F. & Associati in Roma, via Lungotevere ----- n. ---; P. Maria, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo R., Francesco L., Chiara C., Simona F., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabrizio P. in Roma, viale -----;

contro

Regione Sicilia, Ministero della Salute, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domiciliario;

e con l'intervento di

ad

adiuvandum:

Francesca C., rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina O., Giovanni T., con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via -----;

per l'annullamento

del decreto dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana n. 3 del 30 marzo 2016 relativo al concorso pubblico per esami per l'ammissione di n. 80 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Siciliana relativo al triennio 2016-2019 nella parte in cui all'art. 2, comma 1 prevede che il candidato:

“deve essere in possesso

b) dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia;

c) della iscrizione all'albo dei medici chirurghi” e nella parte in cui all'art. 2, comma 2 prevede che:

“i requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso”,

delle liste degli ammessi in seguito alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso per 80 posti al corso triennale in formazione specifica in medicina generale della Regione Sicilia relativo agli anni 2016/2019;

del D.M. Salute 7 marzo 2006 nella parte in cui all'art. 5 prescrive che il titolo abilitativo sia già acquisito al momento della presentazione della domanda di concorso;

del Bando di concorso del Ministero della Salute “Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina Generale” pubblicato sulla G.Uff del 3 maggio 2016, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale; e con motivi aggiunti del 7 dicembre 2016:

della graduatoria di merito del “concorso pubblico per esami per l’ammissione n. 80 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Sicilia relativo al triennio 2016-2019” di cui al Decreto Dirigenziale n. 1930 del 10 ottobre 2016, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia e di Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2017 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe indicate in data 5 agosto 2016 e depositato il successivo 9 agosto 2016, i ricorrenti espongono che con ricorso incardinato dinanzi al TAR Sicilia - Palermo chiedevano l’annullamento degli atti meglio in epigrafe indicati e l’ammissione con riserva alla prova d’esame relativa al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Siciliana, ma quel Tribunale Amministrativo sanciva la competenza del TAR Lazio dinanzi al quale hanno dunque riassunto il ricorso.

Hanno esposto in fatto che il bando della Regione Sicilia prevedeva tra i requisiti di ammissione che il candidato fosse in possesso della abilitazione all’esercizio della professione e della iscrizione all’albo dei medici chirurghi entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione che, nel caso, scadeva il 29 aprile.

Hanno precisato ancora che si sono laureati nell’anno accademico 2015/2016 a marzo 2016 o dicembre 2015 e che avrebbero conseguito l’abilitazione nella prima

sessione utile di luglio 2016, in data comunque antecedente a quella prevista per lo svolgimento del test di ammissione fissata per il 20 settembre, ma che per tale ragione non integrando il requisito previsto dal bando non hanno presentato la domanda di partecipazione.

2. Avverso il bando e gli altri atti meglio in epigrafe indicati hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2, comma 433 della legge n. 244 del 2007, della Direttiva CE 93/16/CEE, del principio di favor participationis, del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, 97, 117 Cost., dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per difetto di motivazione; eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa, eccesso di potere per sviamento ed illogicità, ingiustizia manifesta, straripamento; violazione dei principi di favor participationis e parità di trattamento; 2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, comma 3 Cost, dei principi di imparzialità e ragionevolezza dell'azione amministrativa prescritti dagli articoli 3 e 97 Cost., violazione dell'art. 4, comma 1 del DM 20 maggio 2016, n. 313; violazione e/o falsa applicazione del principio di parità di trattamento; delle disposizioni del bando di concorso; eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa, sviamento ed illogicità; 3) sull'effetto conformativo dell'annullamento e, in subordine, sul risarcimento del danno.

Hanno concluso con istanza cautelare nell'avvicinarsi della prova prevista per il 20 settembre 2016 e hanno chiesto di annullare gli atti impugnati o in subordine di condannare gli Enti al risarcimento del danno.

3. Con decreto cautelare dell'11 agosto 2016 l'istanza cautelare è stata respinta, ma alla Camera di Consiglio del 30 agosto 2016, con ordinanza n. 4880, gli interessati sono stati ammessi con riserva a partecipare al concorso visto il precedente specifico della sezione a n. 4514/2016.

4. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio in vista della ridetta Camera di Consiglio contestando le doglianze proposte e rassegnando conclusioni opposte a quelle dei ricorrenti.

5. Con motivi aggiunti del 7 dicembre 2016 i ricorrenti Federico Be., Elisa R., Maria Giorgia S. e Giulia T. hanno impugnato la graduatoria nella quale risultano inseriti il primo al 12° posto, la seconda 26°, la terza al 35° e la quarta al 52° su 80 posti e con riserva, deducendo avverso tale provvedimento: 1) violazione dell'esatta esecuzione del giudicato cautelare; violazione e falsa applicazione dell'art. 117 Cost., eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa, sviamento ed illogicità. Oppongono che la riserva andava riferita all'ammissione al concorso non alla prova che una volta superata dava pieno titolo alla prosecuzione del percorso formativo.

Hanno concluso i motivi aggiunti chiedendo l'annullamento degli atti impugnati con riferimento alla apposizione della riserva.

6. Con atto di intervento ad adiuvandum delle Amministrazioni resistenti la dr.ssa C., che ha partecipato alla prova di ammissione del 20 settembre conseguendo il posto 104 su 80 e successivamente agli scorrimenti, ha conseguito il posto 105°, ha opposto la inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti per mancata notifica degli stessi ad alcuno dei controinteressati; ha contestato tutte le censure ed ha rassegnato conclusioni opposte a quelle dei ricorrenti.

7. In vista della pubblica udienza il Ministero della Salute ha eccepito la improcedibilità del ricorso nei confronti dei ricorrenti che non hanno superato la prova concorsuale e non hanno impugnato la graduatoria e la inammissibilità del ricorso per i restanti ricorrenti, in quanto pur ammessi in via giurisdizionale ed avendo superato le prove tuttavia non hanno presentato la domanda di partecipazione; oltre che per mancata notifica ad almeno un controinteressato.

Ha insistito nel rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

8. Ed ancora in vista dell'udienza pubblica, altresì, i ricorrenti dottori Federico B., Elisa R., Maria Giorgia S. e Giulia T., ai quali si è aggiunta la dr.ssa Maria P., hanno ricostruito che al momento di presentare la domanda al corso di Formazione in Medicina Generale triennio 2016-2019 non erano ancora abilitati, ma hanno conseguito l'abilitazione nel mese di luglio 2016 ed hanno dunque partecipato alla prova di ammissione del 20 settembre 2016, in virtù dell'ammissione con riserva disposta dal TAR con l'ordinanza n. 4880/2016 sopra citata.

Hanno nuovamente rappresentato che avevano conseguito i dottori Federico B. il 12° posto, Maria P. il 111° posto, Elisa R. il 26° posto, Maria Giorgia S. il 35° posto e Giulia T. il 52° posto.

Hanno contestato l'atto di intervento della dr.ssa C. in quanto non correttamente notificato in via digitale e hanno rappresentato di non avere alcun interesse alla impugnativa della graduatoria in generale, quanto esclusivamente in ordine alla disposta "riserva" con la quale vi sono inseriti.

9. Pervenuto il ricorso per la trattazione alla pubblica udienza del 21 aprile 2017 il Collegio, con sentenza parziale n. 5997 del 19 maggio 2017 lo ha ritenuto in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Infatti a seguito dei motivi aggiunti depositati dai ricorrenti (Omissis) che hanno superato la prova di ammissione al corso di che trattasi è stato considerato che per gli altri ricorrenti non sussisteva alcun interesse alla coltivazione del gravame, non rilevando a tal fine alcuna decisione sulla deduzione della illegittimità del requisito dell'abilitazione, come previsto ai fini della ammissione alla prova, posto che il loro interesse è stato soddisfatto dalla ammissione con riserva alla stessa che non è stata tuttavia superata. Il ricorso è stato dunque dichiarato improcedibile nei confronti dei ricorrenti: (Omissis).

In ordine alla posizione della dr.ssa Maria P. che è collocata al 111° posto su 80 la sentenza ne rilevava che la mancata impugnativa della graduatoria finale nella quale

ella è collocata oltre l'ottantesimo posto rendeva il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse anche nei suoi riguardi.

Per il resto invece la sentenza n. 5997/2017 disponeva che i ricorrenti (Omissis) procedessero alla integrazione del contraddittorio per pubblici proclami anche nella modalità telematica.

10. Con nota in data 21 luglio 2017 i sopradetti ricorrenti hanno depositato la copia della comunicazione inoltrata via PEC dalla Regione Sicilia concernente l'esecuzione della sentenza n. 5997/2017 ed attestante l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato alla Salute – Dipartimento Attività sanitarie ed O.E. nella sezione “Atti di notifica” dei pubblici proclami disposti con la sentenza citata.

11. La ricorrente P. ha fatto pervenire una istanza di rinvio della decisione del ricorso per quanto la riguarda essendosi costituita tramite altro procuratore ed avendo provveduto ad impugnare la menzionata decisione.

Rappresenta altresì che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4293/17 in data 11 settembre 2017, accogliendo il suo appello, ha ritenuto che “la sopravvenuta ammissione al corso per effetto di scorrimento (circostanza in fatto non contestata) mantiene vivo l'interesse a coltivare il ricorso avverso la clausola del bando che richiedeva il conseguimento dell'abilitazione ante scadenza” e pertanto “in riforma a quanto deciso dal primo giudice (con sentenza non definitiva n. 5997/2017) ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti contro interessati secondo le modalità già stabilite in prime cure per gli altri ricorrenti che hanno superato la prova di ammissione all'esito dell'ammissione con riserva”.

Con l'istanza la ricorrente P. ha chiesto dunque un rinvio rispetto alla fissata udienza del 3 ottobre 2017 in quanto l'integrazione del contraddittorio doveva ancora perfezionarsi.

12. Il ricorso dunque è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 3 ottobre 2017 alla quale il Collegio lo ha trovato fondato come da precedente specifico della sezione in data 19 maggio 2017, a n. 5994 e per il resto ha disposto il rinvio alla pubblica udienza del 13 febbraio 2018 per la ricorrente P. in quanto al momento della assunzione in decisione del ricorso alla odierna udienza non risulta ancora pervenuta la copia digitale della notifica per pubblici proclami a dimostrazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio.

In ordine alla posizione dei ricorrenti (Omissis), verificata l'avvenuta integrazione del contraddittorio, va osservato che con la ridetta decisione, considerato che come nel ricorso in esame era stato impugnato il DM 7 marzo 2006, recante la disciplina di livello nazionale per l'ammissione al Corso di formazione in medicina generale nella parte in cui all'art. 5 prescrive che il titolo abilitativo sia già acquisito al momento della presentazione della domanda di concorso, la sezione, previa una approfondita disamina dei presupposti normativi su cui si basava il detto decreto ministeriale, ha rammentato la giurisprudenza che nella analoga fattispecie della ammissione alle scuole di specializzazione universitarie, ha portato alla modifica del DM n. 172 del 6 marzo 2006 il quale prevedeva una analoga disposizione in termini di requisiti di ammissione: TAR Lazio, sezione III bis a n. 10260 del 17 novembre 2008.

In quella fattispecie ed in sede di appello da parte del Ministero dell'istruzione, il Consiglio di Stato aveva chiarito che: "...la ratio di tale previsione regolamentare che appare condivisibile, è che i medici siano in possesso del titolo professionale quantomeno prima ch'essi si accingano a frequentare i pazienti nei rispettivi reparti di specializzazione (e quindi prima dell'inizio dei corsi) attesi gli

evidenti riflessi che il possesso del titolo professionale riverbera sul piano della verifica della idoneità all'esercizio della professione, avuto anche riguardo ai delicati profili afferenti la loro responsabilità professionale.” (Consiglio di Stato, sezione VI, 28 gennaio 2014, n. 425).

E si badi bene che all'epoca la modifica del D.M Istruzione n. 172/2006 era pure intervenuta ben prima della discussione di secondo grado a cura dell'art. 1 del DM n. 1/2008, tanto vero che l'Alto Consesso si è pronunciato nei termini di cui sopra sancendo la correttezza della interpretazione offertane dallo stesso Ministero con il decreto del 2008.

Nel caso in esame, all'esito della sentenza n. 5997 del 19 maggio scorso l'art. 5 del D.M. 7 marzo 2006 è stato modificato con l'art. 1 del D.M. Salute del 7 giugno 2017 ed è quindi da considerare disciplina sopravvenuta su una fattispecie processuale ancora in corso, almeno per quanto riguarda i ricorrenti che hanno superato la prova di ammissione: “La partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale è riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia. I requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo professionale devono essere posseduti entro l'inizio del corso triennale di formazione. Per i cittadini comunitari dell'Unione europea è considerata valida l'iscrizione al corrispondente dell'albo di ogni Paese dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio del corso di formazione”.

E poiché la censura principalmente proposta si articola oltre che su quella di violazione e falsa applicazione della Direttiva comunitaria 93/16, anche su quelle di irragionevolezza e arbitrarietà manifeste poste in rilievo nella ridetta sentenza n. 5997/2017 che ha portato alla modifica del decreto del Ministero della Salute

anche per l'ammissione ai Corsi di Formazione in Medicina Generale, appare al Collegio che il ricorso vada accolto con i rivenienti effetti sulla posizione dei ricorrenti (Omissis) nei confronti dei quali dovrà dunque essere cancellata la riserva oltre che dovrà essere corrisposta la borsa di studio sospesa fino all'esito della definizione dell'attuale procedimento giurisdizionale. Nei confronti della dr.ssa P. va disposto il rinvio della trattazione alla pubblica udienza del 13 febbraio 2018.

13. Ancora una volta la peculiarità della questione sulla quale ha prodotto i suoi effetti lo jus superveniens consente di ritenere giustificati i motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti sopra indicate ad eccezione della dr.ssa P. nei cui confronti la pronuncia sulle spese di giudizio viene rinviata alla pubblica udienza di cui sopra.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- lo accoglie nei confronti dei ricorrenti dott.ri (Omissis) e per l'effetto dispone come in motivazione indicato;
- rinvia la trattazione all'udienza del 13 febbraio 2018 nei confronti della ricorrente dr.ssa P. Maria.

Spese di giudizio compensate tra i soggetti in motivazione indicati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Massimo Santini, Consigliere

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Pierina Biancofiore

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO